



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 25/02/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 15.10.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 07.11.2018, il ricorrente chiede il rimborso di € 2.564,91, di cui € 1.785,78 a titolo di *“commissioni dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento”*, al netto della somma di € 124,56 già detratta in sede di conteggio estintivo, € 654,57 a titolo di *“commissioni dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento”*, già detratta la somma di € 416,79 rimborsata in sede di conteggio estintivo, de € 124,56 a titolo di quota non maturata della provvigione in favore dei soggetti incaricati dell'offerta fuori sede. Chiede altresì gli interessi legali dall'estinzione al rimborso e la refusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 500,00.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo la congruità delle somme restituite a titolo di *“commissioni per le attività di gestione del prestito”*, in applicazione del criterio della curva degli interessi secondo quanto previsto in contratto e di essersi reso disponibile a rimborsare allo stesso titolo ulteriori € 239,31, determinati sulla base del criterio del *pro rata temporis*, quale condizione di miglior favore. Eccepisce, inoltre, sia la non ripetibilità delle commissioni di accensione del finanziamento e delle provvigioni in favore dell'agente, atteso il loro carattere *up front*, sia la congruità delle somme restituite a titolo di spese per l'esazione delle quote (€ 124,56) in applicazione del criterio del *pro rata*. Manifesta inoltre la sua disponibilità al rimborso delle spese del ricorso per € 20,00.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, il Collegio rileva la natura *up front* delle Provvigioni all'intermediario, remunerative di attività svolte dal soggetto abilitato all'offerta fuori sede e la natura *recurring* sia delle Commissioni di accensione, sia delle Commissioni di gestione, corrispettive di attività destinate a svolgersi nel corso dell'esecuzione del rapporto. Quanto alle seconde, il Collegio osserva che le previsioni contrattuali in materia di estinzione anticipata ne prevedono il rimborso in proporzione agli interessi. Tenuto conto di questa previsione contrattuale, reputa che dette voci di costo vadano rimborsate sulla base del criterio della curva degli interessi. Ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il seguente prospetto:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,12%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni mutuante accensione (recurring)	€ 2.090,40	€ 1.254,24 <input checked="" type="radio"/>	€ 796,80 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.254,24
<input type="radio"/>	commissioni mutuante gestione (recurring)	€ 1.093,50	€ 656,10 <input type="radio"/>	€ 416,81 <input type="radio"/>	€ 416,81 <input checked="" type="radio"/>	€ 416,79	€ 0,02
<input type="radio"/>	provvigioni soggetti incaricati (up front)	€ 1.785,60	€ 1.071,36 <input type="radio"/>	€ 680,62 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 680,62
<input type="radio"/>	spese esazione (recurring)	€ 207,60	€ 124,56 <input checked="" type="radio"/>	€ 79,13 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 124,56	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	(recurring)		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.934,88
interessi legali	si ▼

La richiesta di refusione delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.934,88, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI